

Associazione Aeromodellisti Biellesi

Regione Poggia – 13836 Cossato

Codice Fiscale 92013530024

STATUTO

Denominazione - Scopo – Durata

Art. 1 - Si è costituita in COSSATO l'Associazione denominata "Aer.BI – ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI BIELLESI" con natura e finalità unicamente di svago, culturali e sportive dilettantistiche, escluso ogni scopo di lucro.

Art. 2 - Preminentemente l'Associazione si propone di promuovere ed incrementare la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell'aero modellismo, anche con l'organizzazione di gare e manifestazioni ritenute confacenti, utilizzando all'uopo gli impianti gestiti. L'Associazione, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e di fornitura di servizi con altri Enti o Associazioni.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Entrate e Patrimonio Sociale

Art. 4 - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote di ingresso e dalle quote sociali; da eventuali contributi straordinari di Soci e di terzi; da tutte le altre entrate provenienti dall'esercizio delle attività sociali.

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva; da donazioni e lasciti; dai beni strumentali acquisiti a qualsiasi titolo per l'esercizio delle attività sociali.

Art. 6 - I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso le casse sociali o un istituto di credito. I prelevamenti sono effettuati a firma congiunta del Presidente e di uno dei Consiglieri.

Art. 7 - Finchè l'Associazione è in vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Soci - Categorie - Ammissione e Quote Sociali

Art. 8 - L'Associazione è formata da persone fisiche di qualsiasi nazionalità, sesso e religione. L'Associazione è formata da:

Soci Ordinari;

Soci Juniores;

Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono al pagamento della quota di entrata e di quella annuale. Essi hanno diritto ad utilizzare le attrezzature sociali con le modalità previste dal regolamento; hanno diritto di voto in Assemblea e possibilità di ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Juniores coloro che hanno l'età inferiore ai 18 anni. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea né possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Onorari coloro che, per particolari benemeritenze verso l'Associazione, vengono proclamati Soci Onorari dal Consiglio. Essi non pagano quote d'ingresso né quote sociali, non hanno diritto di voto in Assemblea né possono ricoprire cariche sociali.

Art. 9 - Chi desidera iscriversi all'Associazione deve presentare apposita domanda, sottoscritta da un Socio ordinario, al Consiglio Direttivo. Sull'ammissione si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio.

Il Consiglio ha la facoltà di fissare il numero massimo annuale dei Soci.

All'atto dell'accoglimento della domanda il nuovo Socio deve versare la quota sociale annuale, oltre all'eventuale distinta quota di ammissione. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data del versamento.

Art. 10 - Le quote di ingresso e le quote annuali di associazione per ogni anno vengono decise dal Consiglio, in relazione alle necessità finanziarie dell'Associazione. Le quote di associazione annuali devono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla qualifica di Socio.

Art. 11 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per espulsione.

L'espulsione è pronunciata dal Consiglio nei confronti del Socio che abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina, ed abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale o il prestigio e il buon nome dell'Associazione.

Art. 12 - E' esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 13 - La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Assemblee

Art. 14 - L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è l'organo sovrano. E' convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso e, alla scadenza dei rispettivi mandati, per la nomina del Consiglio Direttivo. Essa delibera inoltre su ogni altra questione e problema attinente alla vita dell'Associazione posta all'ordine del giorno.

Art. 15 - Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci effettivi con diritto di voto.

Art. 16 - I Soci sono convocati con circolare di convocazione, che dovrà essere recapitata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Essa dovrà contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Art. 17 - Alle Assemblee possono intervenire tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono ammesse deleghe scritte.

Art. 18 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei presenti e votanti. Le deliberazioni delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si approvano a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti e votanti, tranne i casi in cui il presente statuto preveda in modo specifico diversamente.

Ogni Socio ordinario ha diritto a 1 voto come previsto dall'art. 2532 2° comma del Codice Civile.

Le deliberazioni delle Assemblee obbligano anche i Soci assenti o dissenzienti, e devono essere comunicate a tutti i Soci con apposita circolare.

Consiglio Direttivo

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e due Consiglieri.

Art. 20 - Il Presidente dell'Associazione resta in carica per quattro esercizi compreso quello in cui viene eletto, ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed alla Legge, potendo stare in giudizio sia in liti attive sia passive; convoca le assemblee dei Soci e le sedute del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria fra i Soci ordinari. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere sono nominati in seno al Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno tre membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri per qualsiasi ragione, il Consiglio può provvedere a sostituirli mediante surroga. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta al trimestre su convocazione del Presidente, ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure dietro richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione di quei soli poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

-Istruisce e delibera sulle domande di ammissione a Socio dell'Associazione;

-Provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del patrimonio e all'amministrazione, curando gli incassi e autorizzando le spese;

-Conviene, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di locazione, di compravendita, di forniture e di appalti, di conti correnti bancari, ed infine ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;

-Stabilisce le norme per l'uso degli impianti, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio delle attività sociali;

-Compila i bilanci preventivo e consuntivo, nonché eventualmente le situazioni contabili da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

-Stabilisce le quote d'ingresso e le quote annuali per ogni categoria di Soci, nonché eventuali contributi straordinari;

-Communa le seguenti sanzioni nei confronti di Soci colpevoli di inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei regolamenti:

richiamo verbale;

richiamo scritto;

sospensione temporanea;

espulsione.

Art. 25 - Ogni qual volta lo reputi necessario, il Consiglio Direttivo può incaricare uno o più Soci ordinari di svolgere compiti specifici di durata limitata; i Soci incaricati agiscono sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, e riferiscono direttamente al Consiglio stesso.

Rendiconto di Gestione e Preventivo

Art. 26 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura della gestione il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto di gestione ed il preventivo per l'anno in corso.

Ad approvazione avvenuta, rendiconto e preventivo dovranno essere inviati a tutti i Soci con apposita circolare.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 - Quando per speciali circostanze si ritenesse di addivenire allo scioglimento dell'Associazione, sarà convocata una apposita Assemblea straordinaria.

L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni saranno valide purchè siano state adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, verrà nominato un liquidatore che dovrà procedere al pagamento di eventuali debiti, e alla vendita, se possibile, di eventuali attrezzature. La somma residua sarà devoluta ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Qualora risultasse un saldo negativo, i Soci dovranno contribuire all'appianamento dello stesso.

Modifica dello Statuto

Art. 28 - Qualora si ritenesse necessario modificare il presente Statuto, sarà convocata una apposita Assemblea Straordinaria. L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni saranno valide purchè siano state adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Disposizioni Generali

Art. 29 - Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare ulteriori norme regolamentari interne dell'Associazione allo scopo di disciplinare e regolare l'uso degli impianti sociali da parte dei Soci, nonché in genere di tutta la vita dell'Associazione

Art. 31 - Ogni socio ha la facoltà di poter effettuare verifiche amministrative a semplice richiesta.

Art. 32 - Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
